

Scuola di Teologia per Laici “Laura Vincenzi”

Norme generali

Art. 1. La Scuola di Teologia per Laici “Laura Vincenzi” è un istituto di approfondimento della fede a diretto servizio dell’Arcidiocesi di Ferrara - Comacchio finalizzato alla formazione del laicato.

Art. 2. La Scuola è così articolata:

a) *ciclo di studi triennale*, costituito da una biennio di formazione teologica seguito da un anno di specializzazione in uno dei seguenti indirizzi: carità, liturgia, catechesi.

L’ubicazione dei corsi del ciclo è a discrezione del Moderatore (cfr. Art. 6. §1), tenuto conto del fine e dei destinatari della scuola stessa;

b) *istituzione di moduli* incentrati sull’approfondimento di tematiche peculiari; tali moduli potranno essere svolti, secondo l’opportunità, nei vari vicariati della diocesi.

La sede canonica della scuola di Teologia è nel centro diocesano di cultura “Casa G. Cini”, in Ferrara, via Bocccanale di s. Stefano, 24 – 44121.

Art. 3 - §1. Principale obiettivo dell’istituto è favorire l’approfondimento della fede, tenendo conto del contesto culturale e sociale nel quale la Chiesa locale si trova ad operare, al fine di suscitare nuovo slancio e fornire appropriati fondamenti all’azione pastorale e missionaria.

§2. La scuola persegue i suoi fini attraverso un percorso di studi che miri ad una ricognizione dei principali argomenti teologici.

Art. 4. Possono iscriversi tutti coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno d’età. Gli studenti iscritti al ciclo biennale sono: *ordinari*, coloro che aspirano a seguire l’intero ciclo; *uditore*, coloro che seguono solo qualche corso a scelta.

Art. 5. - §1. Per la validità di ogni corso gli studenti sono tenuti ad assicurare la presenza per i 2/3 delle lezioni. I corsi sono raggruppati in aree di studio (Sacra Scrittura, Teologia fondamentale, Sacramentaria, Morale, Teologia spirituale); al termine di ogni singola area lo studente potrà sostenere un esame. La modalità dell'esame è a discrezione dei docenti di ciascuna area e la valutazione sarà espressa in trentesimi.

§2. La decisione di sostenere o meno gli esami è lasciata alla libera scelta dello studente ordinario. Agli studenti *ordinari* che avranno superato tutti gli esami verrà conferito un *attestato di cultura teologica*; gli studenti *ordinari* che sceglieranno di non sostenere gli esami conseguiranno un *attestato di frequenza*.

§3. Gli studenti *uditori* non potranno sostenere gli esami; al termine del corso seguito, assicurati i 2\3 delle presenze (vd. Art 5. §1), conseguiranno un *attestato di frequenza*.

Art. 6. - §1. Il Moderatore della scuola è l'Arcivescovo di Ferrara-Comacchio.

§2. Al Moderatore compete:

- a) procurare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita e fedelmente trasmessa;
- b) nominare i docenti stabili della scuola, concedendo la *missio canonica* a coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale, dopo averne ricevuto – personalmente o per mezzo di un suo Delegato – la professione di fede, nonché la *venia docendi* a coloro che insegnano altre discipline;
- c) revocare la *missio canonica* o la *venia docendi*;
- d) significare alla Scuola di Teologia le maggiori difficoltà di cui venisse a conoscenza, invitando l'istituto a prendere adeguate misure;
- e) nominare il Direttore;
- f) approvare i bilanci annuali consuntivi e preventivi e gli atti di straordinaria amministrazione dell'Istituto;

- g) firmare gli attestati, di cultura teologica o di frequenza, rilasciati agli studenti ordinari.
- f) nominare un segretario, che accompagni il Direttore nei suoi compiti (cfr. Art. 7. §2),

Art. 7. - §1. Il Direttore dell'istituto, nominato dal Moderatore (cfr. Art 6. §2-e), dura in carica cinque anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

§2. Al Direttore compete:

- a) dirigere, promuovere e coordinare l'attività dell'istituto, particolarmente sotto l'aspetto disciplinare, dottrinale ed economico;
- b) convocare e presiedere le varie sessioni del Collegio dei docenti (cfr. Art 10. §1)
- c) redigere una relazione biennale sulla vita e l'attività della scuola e presentarla al Moderatore, previa approvazione da parte del Collegio dei docenti;
- d) firmare gli attestati, di cultura teologica o di frequenza, degli studenti ordinari e gli attestati di frequenza degli studenti uditori;
- e) esaminare le richieste e i ricorsi dei docenti e degli studenti, prospettando nei casi più gravi non risolti dal Collegio docenti, la soluzione al giudizio del Moderatore;
- f) approvare il coinvolgimento di un esperto nell'attività didattica in qualità di professore invitato (cfr. Art. 8. §1 – Art. 9. §2)

Art. 8 - §1. I docenti della scuola si dividono in *stabili*, i quali si dedicano all'insegnamento di uno o più corsi del ciclo di studi triennale, ed *invitati*, i quali prestano la loro collaborazione sostenendo singole lezioni su argomenti specifici nei corsi del ciclo o tengono lezioni nei moduli organizzati dall'istituto.

§2. I docenti stabili devono ricevere la *missio canonica* o la *venia docendi* (cfr Art. 6. §2-b)

§3. I docenti stabili sono nominati dal Moderatore (cfr. Art. 6. §2-b); per i docenti invitati è sufficiente l'approvazione del Direttore (cfr. Art 7. §2-f).

Art. 9 - §1. Perché uno sia legittimamente cooptato tra i docenti *stabili*, si richiede che egli:

- a) si distingue per ricchezza di dottrina, testimonianza di vita, senso di responsabilità ecclesiale ed accademica;
- b) se insegna una disciplina ecclesiastica sia fornito almeno della licenza conseguita in una Istituzione Ecclesiastica; se insegna una disciplina non ecclesiastica, sia fornito del titolo richiesto per il secondo ciclo degli studi superiori;

§2. Per i docenti *invitati* è richiesta la competenza specifica in riferimento alla tematica che è chiamato a trattare nell'istituto.

Art. 10. – §1. I docenti stabili compongono il Collegio dei docenti. Gli incontri del Collegio sono finalizzati ad una valutazione della vita e ad un aggiornamento delle prospettive della scuola. Il Collegio plenario dei docenti – convocato e presieduto dal Direttore – si riunisce almeno una volta l'anno.

§2. Il Collegio plenario richiede la presenza dei 2/3 dei docenti ai fini della validità.

§3. Spetta al Collegio docenti:

- a) stabilire i piani di studio e lo statuto della Scuola, da sottoporre all'approvazione del Moderatore;
- b) approvare la relazione biennale sulla vita e l'attività della Scuola preparata dal Direttore.
- c) prendere la decisione di allontanare uno studente dalla partecipazione ai corsi della Scuola, qualora si riscontrino gravi problematiche comportamentali che non permettano o siano d'impedimento al perseguimento dei fini della Scuola stessa (cfr. Art. 3. §1). Tale decisione deve essere presa da un Collegio docenti valido (cfr. Art. 10. §2) che si esprime all'unanimità.

Art. 11. La sospensione o la cessazione dall'ufficio di docenza può essere attivata in qualsiasi momento da parte del Moderatore.

Art. 12. Responsabile economico della Scuola di Teologia per Laici è l'ente Arcidiocesi di Ferrara – Comacchio. A quest'ente spetta quindi approvare il prospetto economico presentato dal Direttore (cfr. Art. 7. §2-a), indicando correttivi o cambiamenti laddove ritenga necessario.